



Assegno Unico e Universale per figli a carico

Di cosa si tratta?

L'Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, previsto dal decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è operativo dal 1° marzo 2022 ed ha sostituito le varie detrazioni per figli a carico fino ad allora previste per chi aveva o stava per avere dei figli. **L'AUU è definito "Unico" nonché "Universale" perché viene garantito a tutte le famiglie con figli a carico, a prescindere dalla condizione lavorativa dei genitori (occupati o disoccupati), anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di € 40.000 (in tali casi nella misura minima).**

Attenzione: Per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.

Novità anno 2024.

Dal mese di gennaio 2024 aumenta l'importo dell'assegno:

- gli importi dell'assegno e le soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT, pertanto l'assegno sarà aumentato in base alla rivalutazione ISTAT del mese di gennaio 2024, l'aumento verrà calcolato a marzo (quando sarà pubblicato il dato definitivo di gennaio) ed erogato a conguaglio con l'assegno di marzo (l'erogazione dei conguagli è di norma comunicata dall'INPS agli interessati a mezzo mail/sms).

Resta fermo il principio della continuità dell'erogazione per le domande di AUU in stato di "accolta" presentate nelle annualità precedenti.

Quindi le domande NON devono essere ripresentate ogni anno, fatto salvo il caso in cui:

- vi siano state variazioni nel nucleo familiare (nascita o raggiungimento dei 22 anni di un figlio, condizione che lo esclude);
- la precedente domanda sia in stato di "sospesa" o sia stata respinta;
- gli ex percettori del Reddito di Cittadinanza (che percepivano l'AUU sotto forma di integrazione del RdC) oltre a dover presentare domanda per accedere all'assegno di inclusione (ADI) dovranno anche inoltrare l'istanza per l'AUU mediante presentazione di un ISEE aggiornato e di un'istanza specifica.

L'INPS ha pubblicato il calendario dei pagamenti del periodo gennaio-giugno 2024 – solo per le rate della prestazione in corso di godimento che non hanno subito variazioni - che è il seguente:

- 17, 18, 19 gennaio 2024;
- 16, 19, 20 febbraio 2024;
- 18, 19, 20 marzo 2024;
- 17, 18, 19 aprile 2024;

- 15, 16, 17 maggio 2024;
- 17, 18, 19 giugno 2024.

Il pagamento della prima rata avviene di norma nell'ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda.

A chi spetta

L'assegno è attribuito ed erogato dall'INPS a tutti i nuclei familiari per:

- 1) ogni figlio minorenni a carico, a partire dal 7° mese di gravidanza;
- 2) ogni figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni, a condizione che:
 - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
 - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - svolga il servizio civile universale;
- 3) ogni figlio disabile senza limiti di età.

Quale ente erogherà l'AUU?

L'Assegno Unico e Universale è erogato direttamente dall'INPS

Chi può presentare la domanda?

La domanda può essere presentata:

- da uno dei genitori che esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio (su richiesta è possibile riconoscerlo in pari misura tra coloro che esercitano la potestà genitoriale);
- dal figlio maggiorenne per sé stesso;
- da un affidatario o dal tutore del figlio o anche del genitore nell'interesse esclusivo del minore affidato o tutelato

Requisiti soggettivi del richiedente (cittadinanza, residenza e soggiorno)

Al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo di durata del beneficio il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- b) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- c) essere residente e domiciliato in Italia;
- d) essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. ¹

¹ Inoltre, ai fini della corretta individuazione di tali requisiti soggettivi, con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 l'INPS ha chiarito che ai sensi del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:

- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
- i titolari di Carta blu, "lavoratori altamente qualificati" (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euro mediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all'articolo 26 del T.U., per i quali l'inclusione tra i potenziali beneficiari dell'assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Con riferimento ai "*familiari*" di cittadini dell'Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell'assegno unico e universale i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30). Sono, inoltre, inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (artt. 29 e 30 del T.U.).

Successivamente, con il messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022 l'INPS, a fronte delle continue richieste di chiarimenti pervenute all'Istituto dalle varie strutture territoriali e della molteplicità dei permessi esibiti dai cittadini extra UE, ha precisato che sono utili per i cittadini stranieri i seguenti permessi di cui al D.lgs n. 286/1998 (ed alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero):

- Lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
- Lavoro stagionale di durata almeno semestrale;
- Assistenza minori, rilasciata ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano;
- Protezione speciale, rilasciata in caso di pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine;
- Casi speciali, per i soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
- Protezione temporanea rilasciata alle persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 28/3/2022, tenuto conto del D.L. 2/3/2023 n. 16 che ha prorogato la validità di tali permessi al 31/12/2023.

Sono invece esclusi dai soggetti beneficiari, i cittadini stranieri titolari dei seguenti permessi:

- Attesa occupazione;
- Tirocinio e formazione professionale;
- Studio;
- Studenti / tirocinanti / alunni;



Attenzione: per poter beneficiare dell'importo completo resta obbligatorio rinnovare l'ISEE, **rimane quindi l'obbligo per tutti i beneficiari di presentare la nuova DSU all'INPS**, necessaria per rinnovare l'ISEE, **entro il 29 febbraio**. In assenza di una nuova DSU, attestata correttamente, a partire dal mese di marzo 2024, l'assegno sarà erogato nell'importo minimo previsto per gli ISEE da 40.000 euro in poi.

Qualora la DSU sia presentata entro il 30 giugno 2024 gli importi dell'Assegno Unico eventualmente già erogati per l'annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati.

Attenzione: i richiedenti dovranno inoltre comunicare prima del 29 febbraio 2024 eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno unico trasmessa all'INPS (ad esempio: nascita di figli, da comunicare entro 120 giorni dalla nascita, variazione/inserimento della condizione di disabilità di un figlio, separazione dei genitori, variazioni IBAN, raggiungimento dell'età di 22 anni dei figli, che li esclude, modifiche dell'ISEE per variazioni di reddito o del patrimonio del nucleo familiare), integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.

Come si presenta la domanda?

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- portale web, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. Una volta ottenuta l'attestazione del modello ISEE ed inoltrata la richiesta di assegno unico, l'INPS avrà circa 60 giorni per riconoscerlo ed erogarlo direttamente alle coordinate bancarie dell'intestatario indicate sulla domanda.

Sono state di recente introdotte nuove funzionalità a supporto di Patronati e cittadini nella presentazione delle domande (cfr. Messaggio INPS del 3/4/2023).

-
- Residenza elettiva;
 - Visite, affari, turismo.



Quali sono le tempistiche per presentare domanda?

La domanda per l'Assegno Unico e Universale è annuale, può essere presentata dal 1 gennaio e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell'anno successivo; per le domande presentate a gennaio e febbraio, l'assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo.

Attenzione: in caso di domande presentate tra il 1 gennaio ed il 30 giugno, l'Assegno Unico e Universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo, mentre gli arretrati non spettano se la domanda viene presentata oltre il 30 giugno.

Per maggiori informazioni: <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico> Messaggio Inps del 31 dicembre 2021, n. 4748

Come viene corrisposto e quanto dura?

Viene accreditato mensilmente direttamente dall'INPS sull'IBAN del richiedente, a partire dal settimo mese di gravidanza fino al 21° anno di età di ogni figlio.

Attenzione: in caso di figlio disabile, l'assegno viene corrisposto in forma ridotta anche dopo i 21 anni e senza ulteriori limiti d'età.

Gli strumenti di riscossione dell'assegno sono i seguenti:

- conto corrente bancario;
- conto corrente postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN.

È altresì, possibile:

- la percezione in contanti presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- l'accredito sulla carta di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Attenzione: in caso di affidamento esclusivo, il richiedente potrà chiedere la corresponsione del 100% dell'importo spettante. Resta ferma la possibilità dell'altro genitore di modificare tale scelta accedendo alla domanda mediante le proprie credenziali.

L'AUU è compatibile con prestazioni sociali erogate dalla Regione e con il Reddito di cittadinanza?



L'Assegno Unico e Universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali.

Come si calcola l'AUU?

In particolare viene erogata:

- **una quota variabile** determinata in modo progressivo nella misura massima di € 175/mese per ciascun figlio minore in caso di ISEE fino a € 15.000, fino alla misura minima di € 50/mese per ogni figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a € 40.000;

Attenzione: per i figli maggiorenni fino ai 21 anni l'importo massimo ammonta a € 85/mese e il minimo si riduce a € 25/mese; tali importi possono poi essere maggiorati in caso di nuclei numerosi, per madri di età inferiore a 21 anni, in caso di genitori entrambi lavoratori e di figli affetti da forme di disabilità;

- **una quota a titolo di maggiorazioni** per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare se l'importo dell'assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell'Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma del dicembre 2021.

Attenzione: la Legge di Bilancio 2023 ha apportato alcune maggiorazioni all'importo dell'AUU a favore di:

- a) nuclei familiari con figli minori a carico;
- b) nuclei familiari numerosi (da 3 figli in su);
- c) nuclei familiari con figli disabili.

Per essere a conoscenza, nello specifico, di tali maggiorazioni, dal momento che esse possono variare di caso in caso, si suggerisce la consultazione della Circolare INPS n. 41 del 7/4/2023 ed in particolare del suo Allegato 1 (oltre alla Legge n. 197 del 29/12/2022, legge di bilancio 2023).

Ulteriori maggiorazioni, sempre riportate nell'Allegato 1 della circolare Inps di cui sopra riguardano la rivalutazione dell'AUU conseguente alle variazioni del tasso di inflazione (di cui al Comunicato Istat del 17/1/2023).

ATTENZIONE: l'INPS con il messaggio n. 724 del 17/2/2023 ha informato gli utenti di una novità nell'applicazione dell'AUU nei casi di nuclei vedovili: infatti la normativa prevede che alle famiglie con due genitori lavoratori venga erogata una maggiorazione di € 30 mensili per ogni figli con Isee pari o inferiore a € 15.000 che va riducendosi per livelli di Isee superiori fino ad azzerarsi nei casi di Isee superiori a € 40.000. La novità consiste nel fatto che il bonus verrà erogato d'ufficio anche ai nuclei vedovili per i decessi del secondo genitore lavoratore che si sono verificati nell'anno di competenza in cui è riconosciuto l'assegno; inizialmente alle domande presentate a decorrere dall'1/1/2022, tale maggiorazione è stata applicata fino al mese di febbraio 2023; successivamente



il decreto lavoro n. 48 del 4/5/2023 ha stabilizzato la previsione e la maggiorazione anche per i genitori vedovi è entrata a regime **dal 1 giugno 2023** lasciando scoperti i mesi da marzo a giugno 2023.

È online sul sito dell'INPS www.inps.it anche il simulatore dell'Assegno unico e universale aggiornato a seguito degli aumenti introdotti con la Legge di Bilancio 2023

Per eseguire la simulazione : <https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore>

Per ulteriori approfondimenti sull'AUU si rimanda alla circolare Inps 15 dicembre 2022 n. 132

<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=14020>

In caso di dubbi o problemi è possibile chiamare il Contact center INPS che è raggiungibile componendo il numero 803 164, gratuito da telefono fisso e il numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021 n. 46".

Circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022

Circolare INPS n. 53 del 28 aprile 2022 (integrazione dell'Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza).

Messaggio INPS n. 1962 del 9 maggio 2022.

Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con specifico riferimento ai figli disabili e nuclei maggiorenni orfanili.

Messaggio INPS n. 2951 del 25 luglio 2022.

Circolare Inps 15 dicembre 2022 n. 132

<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=14020>

Comunicato ISTAT del 17/1/2023 per la rivalutazione dell'AUU e suo adeguamento all'inflazione.

Messaggio INPS 17/2/2023 n. 724 con riferimento ai nuclei vedovili.

Messaggio INPS del 3/4/2023 n. 1270 che ha introdotto nuove funzionalità a supporto di Patronati e cittadini nella presentazione delle domande.



Circolare INPS n. 41 del 7/4/2023 e Allegato 1 per gli incrementi all'importo dell'AUU introdotti dalla Legge di Bilancio 2023.

Messaggio INPS n. 15 del 2/1/2024

Scheda aggiornata al 31 gennaio 2024 / MXC